

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

Codice Fiscale n. 00 343 940 839

ORDINANZA n° 28

IL SINDACO

Oggetto: Manifestazione RADUNO AUTOMOBILISTICO del 12/05/2019

Istituzione divieto di sosta Via Lungomare Calcide Eubea per la data del 12/05/2019

VISTA la richiesta a firma del Sig. PUGLISI Alfio nato a Catania residente in Santa Venerina Via Ardichetto n. 36 n.q. organizzatore della manifestazione di cui in oggetto assunta al prot n. 9421 in data 30/04/2019;

CONSIDERATO che detta manifestazione interesserà alcune vie cittadine con il transito delle auto interessate alla manifestazione quali Ferrari Jaguar ecc. ecc., nonché la sosta dalle ore 11,00 alle ore 12,00 circa nei pressi della zona portuale ed esattamente nella Via Lungomare Calcide Eubea nel tratto posto lato lare e fronte-stante l'area giuochi, nei pressi della NIKE;

RITENUTO poter consentire ed autorizzare il transito per le vie cittadine, delle autovetture partecipanti alla manifestazione, anche in considerazione che le stesse, come dichiarato dall'organizzatore, sono regolarmente coperte da polizza assicurativa R.C., individuando e riservando un'area di parcheggio momentaneo per i partecipanti al suddetto autoraduno, nella Via Lungomare Calcide Eubea nel tratto posto lato lare e fronte-stante l'area giuochi, nei pressi della NIKE, sul lato sinistro della carreggiata stradale del senso di marcia con direzione CT- ME;

VISTO l'art. 7 del vigente Codice della Strada;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa:

Di istituire dalle ore 10:00 alle ore 13,00 del 12 maggio c.a., il divieto di sosta nella Via Lungomare Calcide Eubea nel tratto posto lato lare e fronte-stante l'area giuochi, nei pressi della NIKE Naxos nel tratto di strada meglio individuato dalla relativa segnaletica verticale,

Di consentire in detto tratto di strada la sosta nel giorno e nelle ore di cui il precedente punto ai veicoli partecipanti all'autoraduno di cui in oggetto;

Di incaricare l'organizzatore dell'evento, previo eventuale contatto con gli uffici interessati, se e in quanto necessario, ad installare la relativa segnaletica verticale conformemente a quanto previsto nel presente provvedimento ed in esecuzione all'art. 6, comma 4, lettera f, del vigente Codice della Strada.

- 1. <u>Di notificare</u> il presente provvedimento all'Organizzatore dell'evento o suo delegato,
- 2. Di trasmettere copia, al locale Comando Polizia Municipale, alla locale Stazione dei Carabinieri, al Comando Polizia Stradale di Giardini Naxos, per le rispettive competenze, nonché copia al Responsabile dell'Ufficio Tributi per opportuna conoscenza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n.1034, entro 60 giorni, è ammesso ricorso al T.A.R., ovvero, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni, è ammesso Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Sicilia. E' altresì ammesso il Ricorso di cui all'art. 37 comma 3 del Codice della Strada, nelle forme di legge al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, ai quali la presente Ordinanza sarà trasmessa, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale lì 08-5- 19